

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

ORDINANZA

OSSERVA

Con istanza in data 17/10/2003 l'onorevole C. P. chiedeva la rimessione ad altra sede giudiziaria, ex art. 45 SS c.p.p., del processo n. 879/2000 R. G., pendente nei confronti suoi e di altri dinanzi alla Prima sezione penale del Tribunale di Milano.

Altra precedente istanza di rimessione, si precisava nella richiesta, era stata rigettata dalle Sezioni Unite della Cassazione (con ordinanza 27 gennaio, 26 marzo 2003), ma erano poi emersi elementi nuovi che giustificano una ulteriore richiesta.

La menzionata ordinanza, infatti, aveva innovativamente sottolineato come anche gli atti e i comportamenti del pubblico ministero, quando censurabili, (fossero) idonei a costituire presupposto per la rimessione del processo a condizione che essi (avessero) pregiudicato la libera determinazione delle persone che (partecipavano) al processo, ovvero (avessero) dato origine a motivi di legittimo sospetto.

Orbene, negli ultimi mesi erano emerse numerosissime anomali comportamentali e procedurali dei pubblici ministeri del processo dott. C. e dott. B., che avevano trovato riscontro in analoghi comportamenti della Procura, della Procura Generale e del Tribunale e il loro fulcro nella anomala gestione del fascicolo procedimentale n. 9520/95 R.G. n. r., anche in rapporto alle produzioni documentali nel processo dibattimentale in corso.

Il tutto in presenza di una situazione, esterna al processo, che condizionava pesantemente detti comportamenti, cioè l'essere i due PM in questione indagati presso la Procura di Brescia, nonché sottoposti a inchiesta disciplinare da parte del Ministero della Giustizia, proprio per gli stessi fatti che si censurano nell'ambito del processo in corso.

E invero: la relazione n. 590/IN/03 dell'Ispettorato generale del Ministero, tra l'altro, aveva ritenuto opposto in modo illegittimo il segreto investigativo (in relazione al proc. N. 9520/95/21) in quanto le indagini (erano) da un lato svolte nell'ambito di un procedimento a carico di ignoti per reati estinti per intervenuta prescrizione, e dall'altro svolte senza autorizzazione, mai richiesta, per la identificazione di eventuali concorrenti in reati già a giudizio del Tribunale; sempre secondo la relazione i predetti magistrati (erano) venuti meno al dovere di correttezza e di leale collaborazione, compromettendo, anche per aver assunto il fatto una grande rilevanza esterna, il prestigio dell'ordine giudiziario; per gli stessi fatti oggetto dell'indagine ministeriale, a seguito di un esposto presentato il 4/7/03 da un Comitato di cittadini, pendevano indagini nei confronti del C. e della B. presso la Procura di Brescia, esso P. (il 23/7/03) aveva presentato al PM di Brescia un'articolata memoria a sostegno dell'accusa.

Ulteriore memoria era stata presentata dai suoi difensori (il 5/8/03) alla Procura di Brescia.

La descritta situazione anomala concerneva l'intero ufficio giudiziario milanese (la richiesta di provvedimenti disciplinari, avanzata dagli ispettori ministeriali, era stata archiviata dal sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, dott. S. A., il 30/7/03; una nuova istanza di avocazione d'indagini era stata dichiarata inammissibile, il 1/10/03, dal Procuratore generale; all'udienza del 3/10/03 la difesa di P. aveva inoppugnabilmente dimostrato che i PM C. e B. avevano sempre occultato atti di indagine favorevoli alla difesa e inutilmente chiesto che essi PM si astenessero; le successive istanze di sostituzione proposte dai difensori erano state respinte, prima dal Procuratore capo e poi dal Procuratore generale); l'atteggiamento di aprioristica ostilità, da parte dell'intero ufficio della Procura e l'essersi il Tribunale adeguato acriticamente e supinamente

all'atteggiamento di blocco tenuto dagli uffici della Procura, avevano determinato un radicamento della grave situazione nell'ambiente esterno al processo, sicuramente produttivo di una situazione di condizionamento della libertà dei soggetti partecipanti al processo, nonché di un legittimo sospetto di non imparzialità dei magistrati del Foro milanese, un vero e proprio corto circuito istituzionale all'interno della magistratura penale milanese, una situazione non eliminabile altrimenti che con la rimessione (essendosi dimostrati non praticabili e/o inefficaci tutti gli altri meccanismi istituzionali attivati).

Con memoria difensiva, il legale dell'avvocato A. P. riprendeva le tesi e le argomentazioni proposte dall'on.le P., concludendo per la rimessione del processo ad altra sede giudiziaria.

L'avvocato G. Pisapia, difensore della parte civile CIR s.p.a., chiedeva invece la reiezione dell'istanza di rimessione (per insussistenza della grave situazione locale, presupposto indefettibile per l'applicabilità dell'istituto della rimessione ex art. 45 c.p.p.; per insussistenza del nesso ambientale tra gli atti del PM e i provvedimenti dei giudici milanesi e assenza di elementi fondanti un legittimo sospetto; per irrilevanza degli elementi indicati dal richiedente al fine di dimostrare la grave situazione locale e/o la sussistenza di motivi di legittimo sospetto, ex art. 45 c.p.p.).

Con memoria in data 11/11/03, i difensori dell'on. le P. (avvocati Sammarco e Perroni), riprendendo le argomentazioni della richiesta di rimessione, ponevano in particolare evidenza: come l'interesse allo svolgimento della pubblica accusa (sereno, asettico, non condizionato da fattori esterni) non potesse coincidere con l'interesse, peraltro legittimo, alla difesa in un altro procedimento penale (stante l'evidente conflitto riverberantesi sullo svolgimento del pubblico ufficio); come, nel caso di specie, l'intervento risolutore del predetto conflitto di interessi (e cioè la sostituzione dei PM C. e B.) non fosse stato adottato, con conseguente ineliminabilità della situazione che giustificava la rimessione (non essendo i pubblici ministeri in questione in grado di esercitare la propria funzione... determinandosi liberamente... e senza turbamenti psicologici); come il procedimento pendente a Brescia determinasse in concreto, un condizionamento fortissimo sulla condotta dei due sostituti procuratori (personalmente interessati alla tutela della delicatissima posizione di persone sottoposte a indagine, nonché a evitare l'emersione di ulteriori elementi di convincimento a loro carico); come ben tre faldoni di documentazione acquisita fossero stati indebitamente sottratti alla conoscenza dell'imputato e dei suoi difensori (con inattendibile insufficienza della tesi della semplice dimenticanza, prospettata dalla B. all'udienza del 3/10/2003, in ordine al mancato deposito della documentazione relativa alle indagini compiute dal dott. Ielo); come il C. e la B. si fossero guardati dal depositare a disposizione delle difese, l'originale del nastro contenente la registrazione del colloquio avvenuto il 2/3/96 presso il bar Mandara di Roma, o, quantomeno, indicare alle difese il luogo dove tale nastro viene tuttora conservato; come un ulteriore elemento, sempre collegato alla vicenda del fascicolo 9520/95, riguardasse la gestione manipolatrice del teste A. ... preparato e orientato al fine di rendere deposizioni concertate; come il procedimento pendente a Brescia, fosse per sua natura ... in grado di condizionare pesantemente non solo... l'operato dei due sostituti procuratori di udienza, ma l'intero ambiente giudiziario milanese (stante anche la capillare e diffusa ... attività di indagine posta in essere dagli inquirenti bresciani).

All'odierna udienza, il Presidente Fulgenzi ha dato notizia dell'avvenuta trasmissione all'ufficio, da parte della Procura Generale, della richiesta di archiviazione (da parte dei PM inquirenti di Brescia) del procedimento a carico del dott. C. e della dott. B.

L'Avv. Sammarco ha chiesto termine per poter controdedurre e nel contempo ha chiesto l'acquisizione di alcuni documenti (con rinvio ad altra udienza: v. verb. Dib. In data odierna).

L'avv. Patanè (difensore di A, P.) ha chiesto rinvio, per poter esaminare la detta richiesta di archiviazione (procedimento di Brescia), interloquire e controdedurre (avendo saputo solo dai Mass Media della richiesta di archiviazione in oggetto).

L'avv. Pisapia (per la parte civile CIR s.p.a.) si è opposto a tutte le acquisizioni richieste.

Il Procuratore Generale si è opposto al rinvio, specificando e precisando che la richiesta di archiviazione (nel procedimento di Brescia) era stata meramente trasmessa e non depositata (v. verb. Udienda in data odierna).

La Corte (ordinanza in data odierna) sottolineava: di essere chiamata a decidere sulla richiesta di rimessione, in base alla documentazione trasmessa a norma dell'art. 46/3 c.p.c.; di riservare all'esito della discussione, ex art. 48/1 c.p.p., ogni valutazione sull'acquisizione di ulteriore documentazione, di cui alle istanze e richieste delle parti (v. provv. Allegato al verbale di udienza).

Il Procuratore Generale, il difensore della parte civile CI S.p.A. ., i difensori dell'on. le C. P., il difensore di A. T., hanno, quindi, illustrato le tesi e le conclusioni già rispettivamente proposte e sintetizzate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi risultanti dagli atti consentono alla Corte di ritenere che la richiesta di rimessione avanzata all'Onorevole C. P. possa e debba essere rigettata, senza necessità alcuna di acquisire l'ulteriore documentazione (richiesta di archiviazione del procedimento pendente a Brescia; altri atti e/o documenti vari) menzionata dalle parti (v. verbale udienza e ordinanza di questa Corte, entrambi richiamati in parte narrativa di questo stesso provvedimento).

Le ragioni che il Collegio pone a fondamento delle predette conclusioni, possono sintetizzarsi nel modo che segue: nel respingere una precedente richiesta di rimessione dell'onorevole P. (in relazione al medesimo procedimento), le Sezioni Unite di questa Corte avevano, opportunamente e convincentemente, sottolineato, in generale, sul tema della rimessione ex art. 45 SS c.p.p. (v. ord. N. 1/2003): come l'eccezionalità dell'istituto (che non poteva che essere l'effetto di una causa eccezionale e cioè di una grave, eccezionale, situazione locale) avesse quale indefettibile corollario il principio della interpretazione restrittiva delle norme regolatrici (pagg. 66 SS); come per grave situazione locale (presupposto essenziale per la *translatio iudici*) dovesse intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'intero giudizio della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo; e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto potessero configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e in conseguenza di essa (pagg. 73 SS; pag. 92); come la stessa legge imponesse alla Cassazione di disporre il trasferimento del processo solo se le gravi situazioni locali non siano altrimenti eliminabili, e come il correlativo giudizio (sulla eliminabilità e non eliminabilità) non fosse necessariamente un giudizio di certezza, potendo bene essere un motivato giudizio di alta probabilità (pag. 146).

La stessa ordinanza n. 1/2003 delle Sezioni Unite, d'altronde, con specifico riferimento alla posizione e/o agli atti e comportamenti del Pubblico Ministero, non aveva mancato di porre, altrettanto correttamente e convincentemente, in evidenza: come la difesa P. avesse sostenuto che la Procura di Milano era assurta negli anni al rango di organismo politico, in grado di condizionare, in alcuni momenti drammatici, le stesse istituzioni repubblicane, che nella sede giudiziaria milanese si era instaurata una giustizia politica, che la Procura di Milano aveva fondato il proprio operato sulla prevaricante azione di disturbo processuale, principalmente alla ricerca del consenso mediatico e politico (pagg. 13- 17); come, pertanto (sempre secondo l'onorevole P.), l'imparzialità del giudizio non potesse essere tutelata se non con la rimessione ex art. 45 c.p.p. (pag. 17); come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la temuta parzialità dell'ufficio del PM (rimanesse) estranea alle possibili turbative al corretto esercizio della giurisdizione, perché l'organo della pubblica accusa nel vigente sistema processuale riveste pur sempre la qualità di parte, con tutte le implicazioni che ciò comporta anche in ordine alle strategie processuali alle quali la sua condotta può essere preordinata, la quale non si sottrae, comunque, al controllo del giudice nel processo; sicché il suo eventuale accanimento nei confronti dell'imputato non ha alcun rilievo; ... e ciò anche quando)la temuta parzialità del PM) si manifesti in comportamenti ispirati a conflittualità

preconcetta e abnorme (pagg. 89- 90); come tali orientamenti, pur condivisibili in linea di massima, non valessero a escludere che atti e comportamenti del Pubblico Ministero, quando censurabili, (fossero) idonei a costituire presupposto per la rimessione del processo... se aventi le caratteristiche di una grave situazione territoriale estranea alla dialettica processuale... tale da rappresentare un concreto pericolo di non imparzialità del giudice (pag. 92); come dunque, solo una volta accertata, autonomamente la grave situazione locale, solo una volta accertata, per restare al caso di specie, la trasformazione del ruolo della Procura (nel senso paventato dall'onorevole P. e del quale si è già detto supra, in questo stesso provvedimento) o, al di fuori del caso in esame, solo una volta accertato un evento in loco, sul territorio, altrettanto abnorme, al quale abbiano dato causa comportamenti o atti del PM, detti atti o comportamenti potessero assumere rilevanza ai fini della rimessione (pag. 92); come, sempre nel caso di specie, la prova della paventata trasformazione del ruolo della Procura di Milano dovesse ritenersi insussistente (per le ragioni diffusamente illustrate alle pagine da 93 a 152, in relazione a tutta una serie di questioni e/o problematiche specifiche: dichiarazioni e comportamenti del dott. F. S. Borrelli; asserita concertazione contra reum; riunioni tra magistrati a sfondo parapolitico o metagiudiziario; pretesi attacchi al Governo Berlusconi; legge sulle rogatorie; manifestazioni indette dalla A.N.M.; relazione PG Milano per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2002; pressione dei Mass Media e/o dell'opinione pubblica, anche attraverso specifiche manifestazioni; intervista rilasciata dal dott. G. D'Ambrosio a un quotidiano).

È proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena menzionati, in buona parte ripresi e ribaditi anche da successive pronunce di questa Corte (v. per tutte: Cass. VII, ord. 23/6/03 n. 8151, Acampora), che l'istanza proposta dall'onorevole P. deve essere disattesa, posto che: i comportamenti dei Pubblici Ministeri C. e B. (esaminati in sede di Ispezione del Ministero della Giustizia; successivamente oggetto della denuncia in sede penale, in data 4/7/03, da parte di un Comitato di cittadini) appaiono tutti riferibili al ruolo svolto dai medesimi magistrati quali Pubblici Ministeri nel processo del quale si chiede la rimessione e alla conseguente legittima scelta delle correlative strategie da adottare.

Tanto più che, contrariamente a quanto sostenuto dal P. e/o dai suoi difensori, può e deve osservarsi: che nessun procedimento disciplinare risulta essere stato iniziato o proposto (finora) dal Ministero della Giustizia; e che è stata, se mai, formalmente disattesa la segnalazione rivolta in proposito dagli Ispettori ministeriali al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano (v. i provvedimenti di detto PG, in atti); che le conclusioni degli ispettori ministeriali in questione (ritenuta illegittimità dell'opposizione del segreto investigativo in relazione al proc. 9520/95/21) appaiono quantomeno opinabili, e/o comunque tutt'altro che sicuramente corrette e condivisibili, giacché per un verso non conformi ai principi espressi in Circolari e/o Pareri del Consiglio Superiore della Magistratura sul tema (...il magistrato del PM che procede potrà certamente allo stato degli atti rifiutare, o ritardare, le informazioni e i dati richiesti ogniqualvolta sussistano concreti pericoli legati allo specifico momento processuale; ne è pensabile che in ordine a tali valutazioni possa esercitarsi un qualche sindacato di merito esterno da parte dell'organo ministeriale; e ancora: la decisione di mettere a disposizione dell'Ispettorato stesso gli atti dell'indagine, o la notizia del contenuto di essi, spetta esclusivamente al magistrato competente: v. risposta CSM a quesito del 17/5/95, allegata alla Memoria P.C. CIR s.p.a., in atti), e per altro relative a problematiche già affrontate e risolte (in senso tutt'affatto difforme da quello prospettato dall'odierno richiedente), sia dell'ordinanza 17/5/02, emessa da altra sezione del tribunale di Milano nel proc. 1600/00 RG, Lodo Mondadori (v. in allegato alla Memoria PC CIR s.p.a.), sia da altra decisione di questa Corte Suprema (Cass. VII, ord. 8151 del 15/5/03, dep. Il 23/6/03, Acampora); che la Procura della Repubblica di Brescia ha chiesto l'archiviazione del procedimento colà instauratosi contro C. e B. (la mancata acquisizione del correlativo atto non esclude, ovviamente, l'assoluta notorietà del fatto, ampiamente commentato dai Mas Media a livello nazionale).

I predetti fatti (conclusioni raggiunte all'esito dell'ispezione disposta dal Ministero della Giustizia; denuncia, esposto, da parte di un Comitato di cittadini, nei confronti dei PM C. e B.), indubbiamente nuovi rispetto alla situazione esistente all'atto delle emissioni dell'ordinanza n.

1/2003 (giacchè temporalmente successivi a questa), appaiono tuttavia irrilevanti e/o inconferenti ai fini dell'integrazione e/o della ravvisabilità di una grave situazione locale in Milano con le caratteristiche e nei termini delineati dalle Sezioni Unite nell'ordinanza in questione: sia perché entrambi sostanzialmente fondati su atti e comportamenti assunti dai PM C. e B. in ambito prettamente endoprocedurale (v. supra, sub c/1), sia perché entrambi del tutto inadeguati a modificare le conclusioni espresse dalle Sezioni Unite (nella più volte citata ordinanza 1/2003) circa l'insussistenza della pretesa trasformazione della Procura di Milano in vero e proprio organismo politico, in grado di condizionare... le stesse istituzioni repubblicane (secondo quanto ritenuto essenziale e indispensabile, dalle stesse Sezioni Unite, per attribuire all'operato e/o al ruolo dei PM di Milano una rilevanza decisiva ai fini della ravvisabilità di una obbiettiva e grave situazione locale, idonea a determinare la rimessione ad altra sede ex art. 45 c.p.p.).

Quanto alle ulteriori censure proposte dall'onorevole P. e/o dai suoi difensori, si osserva: l'asserzione secondo la quale l'intero Ufficio della Procura avrebbe assunto un atteggiamento di aprioristica ostilità è decisamente smentita dalle argomentazioni, formalmente e sostanzialmente ineccepibili, con le quali il Procuratore della Repubblica e il Procuratore generale rigettarono le istanze difensive tendenti a ottenere la sostituzione dei PM d'udienza, C. e B. (i provvedimenti in questione sono allegati in parte alla richiesta di rimessione del processo ex art. 45 c.p.p. e in parte alla memoria della parte civile CIR s.p.a.: v. in atti).

L'affermazione secondo la quale il Tribunale si sarebbe adeguato acriticamente e supinamente all'atteggiamento di blocco tenuto dalla Procura è anch'essa smentita da tutta una serie di provvedimenti acquisiti (si vedano in proposito: i provvedimenti di rinvio dell'esame dell'onorevole P. in data 28/3/03, 14/4/03, 16/4/03; il provvedimento di ammissione di nuove prove in data 16/5/03; la concessione di termini in data 6/6/03; l'acquisizione di documenti disposta il 3/10/03: tutti allegati o all'istanza di rimessione o alla memoria della parte civile CIR s.p.a.), di contenuto apertamente contrastante con i pareri volta a volta espressi dai pubblici ministeri di udienza.

Del tutto infondate appaiono anche le doglianze dell'onorevole P. e dei suoi difensori circa la mancata astensione dal processo dei pubblici ministeri C. e B., in relazione al preteso conflitto fra il dovere di costoro di svolgere nel modo migliore il proprio compito di pubblici accusatori e la necessità di difendersi dalle accuse loro rivolte nel procedimento di Brescia: si tratta, all'evidenza, di decisioni rimesse alla specifica e autonoma valutazione dei diretti interessati, ma comunque del tutto irrilevanti ai fini della decisione sulle richieste di rimessione (tanto più che nel processo n. 879/2000 pendente dinanzi alla prima sezione del Tribunale di Milano, risulta ormai del tutto esaurita anche la fase della discussione).

Del tutto irrilevanti, ai fini della decisione sulla richiesta di rimessione, appaiono anche le specifiche censure proposte dai difensori dell'onorevole P. nella memoria 11/11/2003, con riferimento alla asserita indebita sottrazione di ben tre faldoni di documentazione acquisita... alla conoscenza dell'imputato e dei suoi difensori, al mancato deposito dell'originale del nastro contenente la registrazione del colloquio avvenuto il 2/3/1996 presso il bar Mandara di Roma, alla gestione manipolatrice della teste A. (v. memoria in atti): si tratta, infatti, di questioni e/o problemi in parte già esaminati e valutati dalla più volte citata ordinanza n. 1/2003 delle Sezioni Unite (v. infatti: alle pagg. 164- 165, quanto alla vicenda del bar Mandara; alle pagg. 165- 166, quanto alla vicenda della gestione della teste A.), in parte già discussi nel corso dell'udienza 3/10/03 (v. il relativo verbale in ordine all'asserita mancata produzione di documenti relativi alle indagini romane del dott. Ielo).

Si tratta insomma di particolari e/o circostanze che dovranno essere valutati dal Tribunale (al momento della propria decisione nel merito delle varie questioni), ma che appaiono del tutto ininfluenti, per le considerazioni già svolte e le puntualizzazioni già operate, ai fini della richiesta di rimessione del processo.

Le argomentazioni fin qui proposte consentono, conclusivamente, di ritenere che la richiesta di rimessione ad altra sede giudiziaria del procedimento n. 879/2000 (pendente dinanzi al Tribunale di

Milano) debba essere rigettata e che il richiedente, onorevole C. P., debba essere condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta la richiesta di rimessione e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali.

Roma 17 novembre 2003.

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2003.